

III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

POSIZIONE COMUNE 2007/654/PESC DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 2007

che modifica la posizione comune 2005/440/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

Articolo 1

La posizione comune 2005/440/PESC è modificata come segue:

considerando quanto segue:

(1) A seguito dell'adozione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in data 18 aprile 2005, della risoluzione 1596 (2005), il 13 giugno 2005 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2005/440/PESC⁽¹⁾, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (RDC).

1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1. L'articolo 1 non si applica:

(2) Il 31 luglio 2007 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1768 (2007) che proroga fino al 10 agosto 2007 le misure restrittive in vigore, prorogate poi fino al 15 febbraio 2008 dalla risoluzione 1771 (2007) [«UNSCR 1771 (2007)»] adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 10 agosto 2007.

a) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo o alla fornitura di assistenza tecnica, al finanziamento di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti agli armamenti e di materiale connesso esclusivamente a sostegno di unità dell'esercito e della polizia della RDC, o ad uso di queste ultime, a condizione che le suddette unità:

(3) L'UNSCR 1771 (2007) prevede una nuova deroga riguardante la formazione e l'assistenza tecnica di unità della polizia e dell'esercito della RDC nelle province del nord e sud Kivu e del distretto dell'Ituri.

i) abbiano completato il loro processo di integrazione; ovvero

(4) Occorre modificare di conseguenza la posizione comune 2005/440/PESC.

ii) operino sotto il comando, rispettivamente, dello stato maggiore integrato delle forze armate o della polizia nazionale della RDC; ovvero

(5) Per l'attuazione di talune misure è necessaria un'azione della Comunità,

iii) siano in fase di integrazione nel territorio della RDC al di fuori delle province del nord e sud Kivu e del distretto dell'Ituri;

⁽¹⁾ GU L 152 del 15.6.2005, pag. 22. Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2006/624/PESC (GU L 253 del 16.9.2006, pag. 34).

- b) alla fornitura di formazione e assistenza tecnica approvata dal governo della RDC destinata esclusivamente a sostegno di unità dell'esercito e della polizia della RDC in fase di integrazione nelle province del nord e sud Kivu e nel distretto dell'Ituri;
- c) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo o alla fornitura di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti agli armamenti e di materiale connesso destinato esclusivamente a sostegno della missione di osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo ("MONUC") o ad uso di quest'ultima;
- d) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di equipaggiamenti militari non letali, destinati esclusivamente ad un uso umanitario o protettivo o alla fornitura di assistenza e formazione connesse con tali equipaggiamenti non letali, sempreché siano notificate preventivamente al Comitato delle sanzioni.

2. La fornitura, la vendita o il trasferimento di armamenti e di materiale connesso di cui al paragrafo 1 avvengono esclusivamente presso i siti di ricevimento designati dal governo della RDC, in coordinamento con la MONUC, e sono preventivamente notificati al comitato delle sanzioni.

3. La fornitura, la vendita o il trasferimento di armamenti e materiale connesso o la fornitura di servizi di formazione e assistenza tecnica di cui al paragrafo 1 sono soggetti ad autorizzazione concessa dalle competenti autorità degli Stati membri.

4. Gli Stati membri valutano le consegne di cui al paragrafo 1 caso per caso, tenendo pienamente conto dei criteri stabiliti dal codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi. Gli Stati membri richiedono adeguate garanzie contro l'uso fraudolento di autorizzazioni concesse ai sensi del paragrafo 3 e, laddove opportuno, adottano disposizioni ai fini del rimpatrio degli armamenti e del materiale connesso consegnati.»

2) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

La presente posizione comune, d'applicazione fino al 15 febbraio 2008, è riesaminata o modificata alla luce delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.»

Articolo 2

La presente posizione comune ha effetto a decorrere dal giorno dell'adozione.

Articolo 3

La presente posizione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 ottobre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F. TEIXEIRA DOS SANTOS